



Dott.ssa CLAUDIA GANGITANO
NOTAIO

N. 12040 REP.

N. 3226 RACC.

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquindici, questo giorno 4 (quattro) del mese di novembre.

In Milano, nel mio studio in Via Borgogna n. 5.

Davanti a me dott.ssa CLAUDIA GANGITANO, Notaio in Milano, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:

- CORONA TOPANI ROBERTO, nato a Roma il giorno 15 giugno 1959, residente a Monticelli Pavese, Cascina Bosco n. 37, (codice fiscale CRN RRT 59H15 H501D);
- BRUNOTTI BENEDETTA, nata a Rovigo il giorno 16 giugno 1972, residente a Monticelli Pavese, Cascina Bosco n. 37, (codice fiscale BRN BDT 72H56 H620P).

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di fare col presente atto pubblico constare quanto segue.

Articolo 1

Fra i signori CORONA TOPANI ROBERTO e BRUNOTTI BENEDETTA, entrambi cittadini italiani, è costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

"CORONA EVENTS S.R.L.".

La sede della società è in Milano, con indirizzo, ai fini dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese, in via Tantardini n. 15.

La durata della società è fissata sino al 30 novembre 2050.

L'oggetto della società è costituito dalle seguenti attività:

"- l'organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e ricreative in genere ed in particolare spettacoli teatrali, esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, corsi, stage, laboratori riferiti a discipline specifiche come la pittura, la scultura, la fotografia, le arti visive in generale, le arti applicate, la musica, la danza, la acrobatica, la letteratura, la poesia, la storia, le scienze in generale;

- le attività regia, coreografia, scenografia con l'utilizzo di macchine sceniche e costumi;
- le attività editoriali (con esclusione dei quotidiani) e didattiche;
- le attività ludico ricreative e turistiche.


La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi comprese:

- l'acquisto e la vendita di partecipazioni sociali in altre società con oggetto analogo o connesso al proprio;
- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma non nei confronti del pubblico ed il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie sempre che tale rilascio non configuri attività

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 2
REGISTRATO

il 05/11/2015
al N. 48363
Serie 1T
Imp. € 355,00

IL CAPO AREA SERVIZI



di concessione di finanziamenti svolta nei confronti del pubblico.".

Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto che, discusso, approvato e sottoscritto dai componenti, qui si allega sotto "A".

Articolo 2

Ad amministratore unico, sino a revoca o dimissioni, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, viene nominata la signora BRUNOTTI BENEDETTA, nata a Rovigo il giorno 16 giugno 1972, residente a Monticelli Pavese, Cascina Bosco n. 37, (codice fiscale BRN BDT 72H56 H620P) cittadina italiana, che, qui presente, accetta.

Articolo 3

Il primo esercizio sociale si chiuderà al 30 novembre 2016. L'utile netto risultante dal bilancio, dopo i prelievi previsti dalla legge, è assegnato ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Articolo 4

Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/0 centesimi), interamente sottoscritto dai soci nelle seguenti proporzioni:

- CORONA TOPANI ROBERTO, partecipazione pari al 50% da liberare con conferimento di denaro;
- BRUNOTTI BENEDETTA, partecipazione pari al 50% da liberare con conferimento di denaro.

In relazione alle partecipazioni come sopra sottoscritte, i componenti contestualmente alla sottoscrizione del presente atto versano al nominato amministratore unico signora Brunotti Benedetta, che lo trattiene a sue mani a nome della società, l'intero capitale sociale di euro 10.000,00 a mezzo dei seguenti assegni circolari non trasferibili tutti intestati alla costituenda società e rispettivamente:

- assegno postale non trasferibile di euro 5.000,00 distinto con il numero 6537755271-08 emesso in data 4 novembre 2015 dalle Poste Italiane - Ufficio Postale di Monticelli Pavese, Via Roma n. 26 (esigibile entro il 4 gennaio 2016), per conto della signora Brunotti Benedetta;
- assegno circolare non trasferibile di euro 5.000,00 distinto con il numero 3502028577-08 emesso in data 3 novembre 2015 dalla Banca Intesa San Paolo S.p.A., Filiale 08112 di Chignolo Po, per conto del signor Corona Topani Roberto.

Articolo 5

La signora BRUNOTTI BENEDETTA è autorizzata ad accettare ed introdurre nel presente atto e nello statuto allegato, tutte quelle modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste in sede di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

Articolo 6

Le spese e le imposte del presente atto, sue annesse e conseguenti, spese che si indicano approssimativamente in euro

2.000,00 (duemila/00), sono a carico della società qui costituita.

Di quest'atto io notaio ho dato lettura, unitamente all'allegato, ai comparenti i quali lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 13,45 (tredici e minuti quarantacinque).


Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su due fogli per quattro intere facciate e parte della quinta fin qui.

F.to Benedetta Brunotti

F.to Roberto Corona Topani

F.to CLAUDIA GANGITANO, notaio

ALLEGATO "A" AL N. 12040/3226 DI REPERTORIO



S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - La società si denomina:

"CORONA EVENTS S.R.L."

Art. 2 - La società ha per oggetto:

- l'organizzazione di manifestazioni culturali, artistiche e ricreative in genere ed in particolare spettacoli teatrali, esposizioni, incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, corsi, stage, laboratori riferiti a discipline specifiche come la pittura, la scultura, la fotografia, le arti visive in generale, le arti applicate, la musica, la danza, la acrobatica, la letteratura, la poesia, la storia, le scienze in generale;
- le attività regia, coreografia, scenografia con l'utilizzo di macchine sceniche e costumi;
- le attività editoriali (con esclusione dei quotidiani) e didattiche;
- le attività ludico ricreative e turistiche.

La società può inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale, ivi comprese:

- l'acquisto e la vendita di partecipazioni sociali in altre società con oggetto analogo o connesso al proprio;
- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma non nei confronti del pubblico ed il rilascio di fidejussioni e di altre garanzie sempre che tale rilascio non configuri attività di concessione di finanziamenti svolta nei confronti del pubblico.

Art. 3 - La società ha sede in Milano.

La società può istituire e sopprimere sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze e uffici.

Art. 4 - Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società è quello risultante dal Registro Imprese ove è iscritta la società.

Art. 5 - La durata della società è stabilita sino al 30 novembre 2050.

CAPITALE

Art. 6 - Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila/0 centesimi) ed è diviso in quote a' sensi di legge.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti. Allo stesso modo i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Le quote sociali sono divisibili, ma la loro trasferibilità, totale o parziale, è soggetta alle seguenti limitazioni:

A) Il socio che intenda alienare tutta o parte della propria quota (o il diritto di opzione alla stessa inerente) è tenuto ad offrirla in prelazione agli altri soci.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il di lui diritto si accresce agli altri soci che intendono esercitarlo ed in via fra loro proporzionale.

L'offerta di vendita deve essere comunicata a ciascuno dei soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

L'esercizio della prelazione dovrà essere comunicato al socio offerente con lettera raccomandata, pure con avviso di ricevimento, consegnata alle Poste non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma.

Se entro detto termine nessuno dei soci avrà esercitato la prelazione, il socio offerente sarà libero di vendere o trasferire a terzi la propria quota (o il proprio diritto di opzione) entro il perentorio termine di sei mesi, ma ad un prezzo non inferiore a quello richiesto ai soci o determinato dall'esperto di cui infra.

Decorso tale termine, senza aver perfezionato la vendita, il socio alienante dovrà rinnovare la prelazione ai soci prima di alienare ad altri la propria quota o il diritto di opzione alla stessa connesso.

In difetto di accordo sul prezzo della quota (o del diritto di opzione) in cessione, il prezzo sarà fissato da un esperto da designarsi dalle parti, oppure, mancando il relativo accordo, su designazione del presidente della Camera di Commercio di Milano, su richiesta della parte più diligente.

L'esperto dovrà altresì tener conto di accordi particolari conclusi da alcuni dei soci relativi alla determinazione del valore della quota o del diritto di opzione alla stessa inerente.

La stima dell'esperto è inappellabile.


B) Il o gli eredi del socio sono tenuti ad offrire la quota o i diritti di opzione alla stessa inerenti, loro pervenuti per successione, agli altri soci per l'acquisto. In tale ipotesi devono essere applicate per analogia le disposizioni di cui alla precedente lettera A).

L'intestazione a società fiduciaria o la re-intestazione da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

C) Il socio non può, senza il consenso della maggioranza dei soci, espresso anche per lettera, sottoporre volontariamente tutta o parte della propria quota (o il diritto di opzione) a pegno o costituirlo in garanzia o in usufrutto.

D) Nel caso di comproprietà della quota i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunica-



zioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Il rappresentante comune degli eredi deve essere nominato fra gli eredi stessi.

Art. 7 - La società potrà acquisire fondi con e senza obbligo di rimborso presso i soci nel rispetto delle normative vigenti.

Le somme così raccolte sono infruttifere, qualora non vi sia contraria pattuizione risultante da atto scritto.

Art. 8 - L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante assegnazione a singoli soci o a gruppi di soci di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese nelle quali la società abbia partecipazione.

Art. 9 - Il recesso è consentito nei soli casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento e della partecipazione posseduta.

Se il fatto che legittima il recesso non è una delibera soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio, con le modalità di cui al secondo comma del presente articolo.

Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta.

Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se, entro novanta giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

DECISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEE

Art. 10 - Le decisioni dei soci possono essere adottate in assemblea ovvero, nei casi consentiti dalla legge, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, su iniziativa dell'organo amministrativo.

Le decisioni dei soci adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Art. 11 - La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché a ciascun socio siano assicurati una adeguata informazione ed il diritto di partecipare alla decisione.

La decisione è adottata mediante sottoscrizione di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo

testo, da cui risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa, nonché il termine assegnato per far pervenire l'espressione del consenso alla società. Le decisioni assumono la data di detto termine.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci e firmate dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 12 - L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.


Art. 13 - Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 14 - L'assemblea è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, a' sensi dello articolo 2479 bis del Codice Civile con raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal Registro Imprese ed è valida, anche senza formale convocazione, se vi è presente o rappresentato l'intero capitale sociale, e se l'amministratore unico o tutti i consiglieri ed i componenti l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea, per l'approvazione del bilancio, è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 del Codice Civile le ragioni di dilazione.

Art. 15 - Possono intervenire all'assemblea tutti coloro ai quali spetta il diritto a voto.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo



svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; (d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea cui partecipa l'intero capitale sociale ai sensi dell'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c.) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 16 - Coloro che hanno diritto di intervenire all'assemblea possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altro soggetto anche non socio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Art. 17 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in loro assenza od impedimento il presidente è designato dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato pure dagli intervenuti.

Art. 18 - Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Nei casi di legge e quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto dal presidente.

AMMINISTRAZIONE

Art. 19 - L'amministrazione della società, secondo deliberazione dell'assemblea, è affidata ad un amministratore unico o ad un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque componenti.

Il o gli amministratori possono essere anche non soci.

La nomina dell'amministratore unico o dei componenti il consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, spetta all'assemblea.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora per dimissioni o per qualunque altra causa venisse a cessare la metà in caso di numero pari, o più della metà in caso di numero dispari, degli amministratori in carica si intende decaduto in via anticipata l'intero consiglio con effet-

to dalla data della sua ricostituzione.

Qualora il consiglio sia composto da due amministratori e uno di questi fosse nominato amministratore delegato, entrambi gli amministratori decadrebbero dall'ufficio nel caso di disaccordo per la revoca dell'amministratore delegato.

Art. 20 - Sino a contraria deliberazione dell'assemblea, gli amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Art. 21 - Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina fra i suoi componenti il presidente; può altresì nominare un vice presidente. Sia il presidente sia il vice presidente, se nominato, durano in carica per la durata prevista dell'ufficio di amministratori e sono rieleggibili.

Il consiglio può infine nominare un segretario, in persona anche estranea al consiglio stesso.

Art. 22 - Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove su convocazione del presidente, di sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta di almeno due amministratori o dell'organo di controllo, se nominato.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, il consiglio è convocato e presieduto dal vice presidente, se nominato o, in sua mancanza, dall'amministratore più anziano di età.

Il consiglio è convocato mediante lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica spedito almeno tre giorni prima.


La convocazione deve contenere almeno l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora in cui si terrà l'adunanza e l'ordine del giorno.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Su iniziativa del Presidente, da comunicare, con la relativa documentazione, anche all'organo di controllo, se è stato no-



minato, le decisioni del consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'art. 2475 cod. civ., mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro delle decisioni degli amministratori, tenuto ai sensi di legge.

Tutti gli amministratori devono essere messi in grado di partecipare a parità di informazione al processo decisionale che deve concludersi entro il termine volta a volta stabilito dal Presidente.

La decisione è adottata quando partecipa e consti al Presidente del consiglio di amministrazione, entro il termine previsto, il consenso della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente del consiglio di amministrazione dà comunicazione dell'esito della procedura a tutti gli amministratori e, se nominato, all'organo di controllo.

La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, le delibere di fusione o scissione di cui agli artt. 2505, 2505 bis, quali richiamati anche dall'art. 2506 ter cod. civ., sono riservati alla competenza collegiale del consiglio di amministrazione, senza facoltà di delega, ferma peraltro sempre la possibilità che la riunione si svolga in audio o teleconferenza.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti o la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, se quest'ultimo è stato nominato, e gli assenti, informati della riunione, non si siano opposti alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 23 - L'amministratore unico è investito dei poteri stabiliti dall'assemblea al momento della sua nomina.

Il consiglio di amministrazione è invece investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, esclusi soltanto quelli che per legge sono, in modo tassativo, riservati alle assemblee dei soci.

Art. 24 - Il consiglio di amministrazione, nell'ambito dell'articolo 2381 del Codice Civile, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, anche con la qualifica di amministratori delegati, determinando la durata ed i limiti della delega.

Il consiglio di amministrazione può anche delegare particolari funzioni o speciali incarichi a singoli componenti.

L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, nell'ambito dei rispettivi poteri, hanno altresì la facoltà di nominare procuratori speciali e ad negotia per determinati at-

ti o categorie di atti.

Art. 25 - All'amministratore unico ed ai componenti del consiglio spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può inoltre assegnare all'amministratore unico e/o ai componenti il consiglio di amministrazione un emolumento annuale. Resta fermo il disposto del 3° comma dell'articolo 2389 del Codice Civile per gli amministratori investiti di particolari cariche.

A favore degli amministratori può essere stanziata una somma a titolo di trattamento di fine mandato.

RAPPRESENTANZA LEGALE

Art. 26 - La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione e avanti la Corte Costituzionale, spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e, se nominati, al o agli amministratori delegati.

L'amministratore unico, il presidente del consiglio di amministrazione e, se nominati, il o gli amministratori delegati, possono conferire la rappresentanza legale a terzi con idonee procure.

ORGANO DI CONTROLLO E/O REVISORE

Art. 27 - Qualora ricorrano i presupposti di legge, o per volontà dell'assemblea, la società nomina un organo di controllo composto da un solo membro effettivo o da un collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ovvero un revisore.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni in quanto compatibili.


L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.

All'organo di controllo spetta anche la revisione legale dei conti, salvo diverse inderogabili disposizioni di legge ovvero diversa decisione dei soci che potrà anche affidare l'incarico della revisione ad un Revisore o ad una Società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea elegge l'organo di controllo e determina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio, la retribuzione annuale; in caso di collegio sindacale, ne nomina il presidente.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha, peraltro, effetto dal momento in cui l'organo di con-



trollo è stato ricostituito.

In caso in cui l'assemblea nomini il collegio sindacale questi si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici alla condizione che i sindaci partecipanti possano, in tempo reale, rendersi conto degli eventi, formare liberamente il loro pensiero, seguire la discussione, intervenire e far verbalizzare la loro opinione e voto.

BILANCIO ED UTILI

Art. 28 - L'esercizio sociale si chiude al 30 novembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione, procedono con le forme di legge, alla redazione del bilancio sociale da sottoporre, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 29 - L'utile netto risultante dal bilancio, dopo i prelievi previsti dalla legge, è assegnato ai soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 - Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

F.to Benedetta Brunotti
F.to Roberto Corona Topani
F.to CLAUDIA GANGITANO, notaio

E' copia conforme all'originale nei miei atti.
Milano, li



- 5 NOV. 2015

Coletto, Orsini